

Codice DB0710

D.D. 16 aprile 2014, n. 267

**Occupazione ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili siti in comune di DESANA (VC), necessari per costruzione nuovo metanodotto "Trino - Vercelli - Variante tratto Desana - Vercelli". Versamento Cassa DD.PP. indennita' rifiutate e richiesta determinazione indennita' definitive di occupazione ed asservimento.**

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Politiche Energetiche, in data 19.03.2008, dal richiedente Snam Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i., dei nuovi metanodotti "Trino – Vercelli - Variante tratto Desana - Vercelli - DN 400 (16)", 64 bar", nonché "Rifacimento Allacciamento Comune di Desana - DN 100 (4)", 64 bar", localizzati nei Comuni di DESANA (VC), LIGNANA (VC) e VERCELLI, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché approvazione del progetto definitivo con conseguente dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 41 in data 17.02.2009, con la quale il Settore Regionale Politiche Energetiche – ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (riunitasi in data 01.10.2008 ed in data 05.11.2008 presso la Sede del predetto Settore), che così si possono sintetizzare:

- approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da Snam Rete Gas S.p.A. in data 19.03.2008, come integrato con la documentazione allegata alle note Snam n. 3272 in data 30.10.2008 e n. 3536 in data 26.11.2008;
- dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi dell'art 12 comma 1 lett. B) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
- apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga

ml. 11,50 per parte dall'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con conseguente adozione di variante urbanistica;

- autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato comprensivo delle predette integrazioni.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato.

Vista l'istanza presentata in data 13.05.2009 al Settore Regionale Attività Negoziabile e contrattuale – Espropri e Usi Civici, da parte di Snam Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea per mesi dodici, nonché contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo e localizzati nei Comuni di DESANA (VC), LIGNANA (VC) e VERCELLI) onde assicurare, con l'esercizio dei nuovi metanodotti, la fornitura di gas naturale necessario per soddisfare le previste ulteriori richieste degli utenti (considerato che l'impianto esistente ha capacità limitata) garantendo inoltre il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza.

Visto il piano particellare, relativo ai Comuni di DESANA (VC), LIGNANA (VC) e VERCELLI, trasmesso da Snam Rete Gas S.p.A. con la sopraccitata istanza, ove sono evidenziate con il tratteggio di colore blu e con il tratteggio di colore rosso le aree, rispettivamente, di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, avvenuta in data 22.07.2009, nonché affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di DESANA (VC) dal 21.07.2009 al 11.08.2009.

Dato atto che, a seguito delle sopraccitate comunicazioni di avvio del procedimento nonché dalla affissione e pubblicazione dell'avviso sopraccitato, non sono pervenute osservazioni scritte da parte delle Ditte interessate dall'opera.

Preso atto che con note nn. 1217 – 1218 e 1221 in data 11.08.2009 Snam Rete Gas S.p.A. aveva informato che, a seguito delle comunicazioni sopraccitate, era stata concordata la stipula dell'atto di servitù volontaria con tutte le Ditte proprietarie dei terreni siti nei Comuni di LIGNANA (VC) e VERCELLI, nonché con alcune Ditte proprietarie di terreni interessati dall'opera medesima e siti nel Comune di DESANA (VC), tutti attraversati dall'opera di che trattasi.

Rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto, per le Ditte sopraccitate la procedura di asservimento coattivo viene interrotta e che pertanto tutte le aree interessate nei Comuni di LIGNANA (VC) e VERCELLI rimangono escluse dal presente provvedimento e, pertanto, per la costruzione del sopraccitato metanodotto "Rifacimento allacciamento Comune di Desana" non è più necessaria la procedura ablativa.

Visto il piano particellare aggiornato (dal quale sono stati stralciati i terreni delle Ditte che avevano comunicato di avere concordato la stipula dell'atto di servitù volontaria), trasmesso da Snam Rete Gas S.p.A. con nota n. 1221 in data 11.08.2009, relativo soltanto agli immobili siti nel Comuni di DESANA (VC), interessati dalla procedura coattiva di occupazione ed asservimento per la costruzione del solo metanodotto "Trino - Vercelli - Variante tratto Desana – Vercelli - DN 400 (16") - 64 bar".

Visto il proprio Provvedimento n. 1121 in data 16.10.2009 con il quale è stata autorizzata, a favore di Snam Rete Gas S.p.A., l'occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies D.P.R. 327/2001 e s.m.i., degli immobili siti nel Comune di DESANA (VC), necessari alla costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto "Trino - Vercelli – Variante tratto Desana – Vercelli - DN 400 (16") - 64 bar" sopraccitato.

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di Snam Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento regionale n. 1121/2009, recante anche la misura delle indennità di occupazione ed asservimento offerte a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Vista la nota n. 1500 in data 23.11.2009 con la quale Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso gli stati di consistenza degli immobili ed i relativi verbali di immissione nel possesso, dai quali risulta che tali operazioni si sono svolte in data 06 Novembre 2009.

Rilevato che, entro i termini di legge, nessuno degli aventi diritto ha:

- accettato le indennità provvisorie a suo tempo offerte da Snam Rete Gas S.p.A. ed elencate nel predetto provvedimento regionale n. 1121/2009;
- inviato osservazioni o documenti ai sensi dell'art. 7 del provvedimento regionale n. 1121/2009 sopraccitato;
- chiesto la determinazione definitiva dell'indennità ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "...in caso di silenzio l'indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata...".

Rilevato che, successivamente, Snam Rete Gas S.p.A. aveva sottoscritto accordi di costituzione volontaria di servitù con alcune Ditte proprietarie di terreni interessati dall'opera di che trattasi (sempre nel Comune di DESANA) e, pertanto, le relative indennità ad esse spettanti sono già state liquidate da Snam.

Visto il piano particellare aggiornato, recentemente pervenuto a questa Struttura, relativo ai soli immobili i cui proprietari non hanno sottoscritto accordi bonari con Snam e non hanno comunicato di voler accettare (ovvero hanno rifiutato) le indennità provvisorie quantificate con il ripetuto provvedimento n. 1121 in data 16.10.2009.

Ravvisata pertanto la necessità di disporre con urgenza, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A., il versamento alla Cassa Depositi e Prestiti, a favore degli aventi diritto, delle indennità contenute nel predetto piano particellare aggiornato, (dato anche il notevole lasso di tempo trascorso).

Ravvisata inoltre la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di chiedere alla Commissione Provinciale Espropri di VERCELLI la determinazione delle indennità definitive di occupazione temporanea ed imposizione di servitù.

Tutto quanto sopra premesso,

*determina*

### **ART. 1**

La Società Snam Rete Gas S.p.A. verserà alla Cassa Depositi e Prestiti, tramite la Ragioneria Territoriale dello Stato di VERCELLI, in favore degli aventi diritto che non le hanno espressamente accettate, le indennità quantificate con Il proprio provvedimento n. 1121 in data 16.10.2009, da corrispondere per l'occupazione temporanea e/o imposizione servitù, degli immobili siti nel Comune di DESANA (VC), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto "Trino - Vercelli - Variante tratto Desana – Vercelli - DN 400 (16") - 64 bar", meglio identificati nell'allegato piano particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento.

La Snam Rete Gas S.p.A. trasmetterà a questa Struttura regionale copia delle attestazioni, rilasciate dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di VERCELLI, comprovanti l'avvenuto versamento delle predette somme a favore degli aventi diritto indicati nel piano sopraccitato.

### **ART. 2**

Di richiedere alla Commissione Provinciale Espropri di VERCELLI la determinazione delle indennità definitive di occupazione e di asservimento degli immobili siti nel Comune di DESANA (VC), meglio descritti nel piano particellare di cui al precedente art. 1, per i quali vi è stato il rifiuto espresso o tacito dell'indennizzo di natura provvisoria.

Si fa presente che, secondo la lettera della L.R. 18.02.2002 n. 5 e l'orientamento giurisprudenziale prevalente le indennità devono essere determinate per ogni singolo immobile elencato nel piano particellare sopraccitato, sotto forma di importo unitario, non essendo sufficiente enunciare i criteri generali di calcolo.

Si fa inoltre presente che le determinazioni in merito ad eventuali danni subiti da privati durante l'esecuzione dei lavori così come la diminuzione di valore delle loro proprietà, rientra nelle competenze della Commissione Provinciale Espropriazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. D) della L.R. n. 5/2002.

Si fa infine presente che, ai sensi dell'art. 2 comma 9 della L.R. n. 5/2002, copia della Deliberazione deve essere inviata anche a Snam Rete Gas S.p.A., quale promotore/beneficiario della procedura coattiva (Ente espropriante).

### **ART. 3**

Di inviare alla Commissione Provinciale Espropri di VERCELLI, per le valutazioni di competenza:

1. copia del proprio provvedimento n. 1121/2009 di occupazione ed asservimento ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. 327/2001 e s.m.i., citato in premessa;
2. copia degli stati di consistenza degli immobili e dei verbali di immissione nel possesso relativi agli immobili descritti nel piano particellare di cui al precedente art. 1.

#### **ART. 4**

La Commissione Provinciale Espropri di VERCELLI potrà richiedere direttamente al Comune interessato, al Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile (ex Settore Politiche Energetiche) a Snam Rete Gas S.p.A., nonché ad altre strutture regionali ed altri Enti Pubblici, tutta la documentazione integrativa ritenuta necessaria per la determinazione delle indennità di cui all'art. 2.

Al fine di agevolare le operazioni di rideterminazione, dato il notevole lasso di tempo trascorso, Snam Rete Gas S.p.A. dovrà inviare alla C.P.E. di VERCELLI copia del piano particellare di cui al precedente art. 1 su adeguato supporto informatico (facilmente modificabile).

Onde consentire la valutazione dei danni Snam Rete Gas S.p.A. dovrà inoltre fornire alla Commissione tutti gli eventuali ragguagli tecnici richiesti.

#### **ART. 5**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

#### **ART. 6**

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D.Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

Il Dirigente  
Marco Piletta